



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura adottata in favore della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.IVA n. 00891951006 – per l'Attività di “distribuzione carburanti” dell'impianto (PV8750) con sede operativa in Viale Andrea Doria n.50 Frazione Lagopesole del Comune di Avigliano (PZ).

Rif. pratica SUAP:00435970587-07082018-1512 Prot. 0028165 del 09/08/2018

IL DIRIGENTE

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- il Decreto Presidenziale n. 39 del 7.7.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigere l'Ufficio Ambiente;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:

Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:

-l'art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

-l'art. 124, comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;

-l'art.101, comma 7 e il DPR n. 227 del 19/10/2011 che stabilisco i criteri ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche, dei reflui derivanti dalla struttura, prima della loro immissione nel sistema di depurazione;

- l'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque 4 febbraio 1977;

- la L. 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 17/01/1994 “Piano di risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse idriche” e Regolamento attuativo di cui all’art. 4, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/1994;
- il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 3/94, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/94;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;
- il D.P.R. 59/13 “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- L.R. 49/15 concernente le “*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.*”;
- il D.P.C.M. 08/05/2015 “*Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA*”;
- la D.G.R. Basilicata n.689 del 22/06/2016 e s.m.i. “*Approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale*”;
- la DGR n. 492/2019 “*Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. 689/2016*”;
- la D.G.R.n.380/2020 “*Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9 - art. 5 Linee guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. Approvazione.*”

CONSIDERATO

- l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente: “*la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale*”;
- l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 definisce soggetti competenti in materia ambientale: “*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale*”;

PRESO ATTO che:

- in data 10/08/2018, con istanza acquisita al protocollo dell’Ente al n. 31523 è stata presentata dalla ditta “**KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.**” nella persona del legale rappresentante Fabio Bersini, per l’impianto di distribuzione carburante sito in Viale A. Doria,50 Lagopesole- Avigliano, tramite il SUAP del Comune di Avigliano (PZ) (da ora in poi SUAP), la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale così come riportato in oggetto

La ditta ha trasmesso:

- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale.
- Procura speciale.

- l'EGRIB, soggetto competente, ha trasmesso il parere n.1591 del 25/05/2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 17260 in data 27/05/2021, esprimendo parere favorevole con prescrizioni a scaricare le acque reflue di dilavamento piazzale rinvenienti dall'impianto di distribuzione carburante, preventivamente trattate, nella rete fognaria del comune di Avigliano (PZ) con le seguenti prescrizioni: “
 1. *attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/2000; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.),*
 2. *rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;*
 3. *consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;*
 4. *inviare, a questo Ente ed al Gestore con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed al Gestore;*
 5. *comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova parere;*

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

DATO ATTO che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che:

- da quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
- dell'art. 124, del D. Lgs 152/2006 e smi;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della Società: **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.IVA n. 00891951006** – per l'Attività di “distribuzione carburanti” dell'impianto (PV8750) con sede operativa in **Viale Andrea Doria n.50 Frazione Lagopesole del Comune di Avigliano (PZ)**), distinto in catasto al Foglio n. 39 particella 623 che:

- sostituisce il titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art. 3 comma 1 lettera a): “*autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;
- in conformità alle prescrizioni di seguito riportate ed all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate da EGRIB, con **il parere n.1591 del 25/05/2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 17260 in data 27/05/2021**, che di seguito si riporta integralmente.

Scarichi in pubblica fognatura

1. *“attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.),*
2. *rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;*
3. *consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;*
4. *inviare, ad EGRIB ed al Gestore con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione ad EGRIB ed al Gestore;*
5. *comunicare, ad EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;”*

PRECISA CHE

a) la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni

quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;

- b) l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- c) è demandata al competente Ufficio Comunale di **Avigliano** la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- d) le valutazioni effettuate dall'Ufficio sono relative alla sola compatibilità del sistema di depurazione e scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.), né tali valutazioni riguardano la stabilità complessiva dell'area o le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica che restano di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- e) la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dell'impianto, così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere;
- f) la Ditta deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
- g) ferma restando la prescrizione n. 4 EGRIB ed il Gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano S.p.A. devono comunicare tempestivamente qualsiasi superamento dei limiti rilevati dagli autocontrolli della Ditta o da controlli analitici da essi effettuati;
- h) ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06 - e tenendo conto di quanto indicato all'art. 7 dell' *"Accordo interistituzionale per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)"* sottoscritto tra gli Enti coinvolti nel procedimento AUA - in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, il soggetto competente (EGRIB) provvederà a seconda dell'infrazione:
 - alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato*, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
 - alla *revoca dell'autorizzazione* in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;dandone comunicazione a quest'Ufficio ed al SUAP;
- i) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base delle segnalazioni dell'EGRIB conseguenti a valutazioni tecniche o alle risultanze dei controlli;
- j) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione degli impianti di depurazione. Resta a carico della Ditta ogni attività volta a valutare il livello di rischio territoriale a cui è sottoposto l'impianto e/o generato dalla presenza dello stesso e a mitigarne gli effetti in caso di calamità, inclusi gli eventi climatici estremi;
- k) il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla **Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.IVA n. 00891951006 – per l'Attività di "distribuzione carburanti" dell'impianto (PV8750) con sede operativa in Viale Andrea Doria n.50 Frazione Lagopesole del Comune di Avigliano (PZ)**, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- l) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP,

ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**

- m) **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, è invitato a verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
- n) **il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia di Potenza, al Comune di Avigliano [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, del presente atto], all'EGRIB [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, del presente atto] all'Acquedotto Lucano [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, del presente atto] ed alla Società: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;**
- o) la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- p) per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- q) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di **Avigliano (PZ)** (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it), al fine di adottare il provvedimento conclusivo e notificarlo agli interessati;
- di trasmettere copia del presente provvedimento (prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”) al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione:
 - in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 - in l'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia

l'inesistenza di conflitti di interesse, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente
ing. A. Santoro

[firma digitale apposta nei termini di legge]